



Esclusa la responsabilità passiva per il rappresentante indiretto

La sentenza 6 Marzo 2019 ha stabilito che il rappresentante indiretto non risponde dell'Iva se la dichiarazione d'intento presentata in dogana non è corretta

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza 6 marzo 2019, n. 1035, ha stabilito che il rappresentante indiretto non risponde dell'Iva se la dichiarazione d'intento presentata in dogana non è corretta.

Nel caso esaminato, un rappresentante indiretto in dogana ha effettuato, su specifico mandato della casa di spedizioni, con precise istruzioni impartite dall'importatore, da seguire ai fini dello sdoganamento, importazioni dalla Repubblica popolare cinese di dispositivi medici per la vista e relative montature.

Nei singoli mandati (uno per ciascuna operazione) erano indicati la tipologia dei prodotti, la voce doganale, il relativo dazio da versare, nonché il numero di dichiarazione d'intento da utilizzare per l'assolvimento dell'Iva in dogana.

L'importatore, in qualità di

esportatore abituale e unico proprietario dei prodotti in questione, si era avvalso di tale metodologia ai fini dell'adempimento dell'imposta.

Nel 2016, a seguito di verifiche effettuate su banche dati interne, strumento in possesso della sola Amministrazione finanziaria, l'Ufficio delle dogane ha rinvenuto che il legale rappresentante e amministratore unico della società importatrice, firmatario di tutte le dichiarazioni d'intento, era deceduto in data anteriore alle importazioni in oggetto.

Dopo una lunga attività di indagine, l'Agenzia ha notificato sia alla società importatrice che al rappresentante indiretto, a titolo di responsabilità solidale, una maggior Iva all'importazione.

Anche se la normativa europea è ormai chiara nell'escludere dalla definizione di dazio doganale le misure di fiscalità

nazionale, rimosse all'atto dell'immissione in consumo di beni, quale è l'Iva all'importazione, la prassi dell'Agenzia delle dogane è quella di estendere la pretesa relativa al pagamento dell'Iva anche al dichiarante doganale, sul duplice assunto di un indiscriminato vincolo di responsabilità solidale con l'importatore e della qualificazione dell'Iva all'importazione quale diritto doganale.

In sede di contenzioso, i giudici lombardi, in primo e secondo grado, conformandosi all'ormai pacifica giurisprudenza comunitaria⁽¹⁾, hanno ribadito che l'Iva⁽²⁾ all'importazione non può essere considerata come una obbligazione doganale e, conseguentemente, va esclusa una responsabilità passiva per lo spedizioniere.

La Commissione, dunque, non ha condiviso l'imposta-

1) Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland Scarl; 29 luglio 2010, C-248/09, Pakora Pluss; 2 giugno 2016, C-226-228/14, Eurogate; 17 maggio 2001, C-322/99 e C-323/99; 25 febbraio 1988, C-299/86, Drexler; 5 maggio 1982, C-15/81.

2) Tesi già espressa da tempo, ma solo recentemente recepita dalla giurisprudenza. Ci si permette di rinviare a S. Armella, Note sulla nozione di dazio doganale nella disciplina interna e internazionale, in Riv.dir.trib., 2001; Id., L'Iva all'importazione è distinta e autonoma rispetto all'Iva interna?, in Corr. trib., 2010; Id., Il rappresentante indiretto non risponde dell'Iva all'importazione, in L'Iva, 2014.

zione assunta dall'Agenzia delle entrate, secondo cui l'Iva all'importazione sarebbe un diritto di confine, in quanto risulta definitivamente superata dalla sentenza Equoland, con cui la Corte di Giustizia ha chiarito che l'Iva all'importazione non rappresenta un dazio doganale, bensì un tributo interno (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland).

Da allora l'orientamento, sia della giurisprudenza comunitaria che di quella nazionale, è costante nell'escludere l'assimilazione dell'Iva all'importazione ai dazi doganali⁽³⁾.

L'Iva all'importazione e l'Iva interna rappresentano solo due modalità applicative della medesima imposta, fondandosi sullo stesso presupposto sostanziale.

Tant'è che la stessa Commissione fa notare che laddove, il tributo non venga pagato al momento dell'importazione, è competente a richiederla l'Agenzia delle entrate e non l'Agenzia delle dogane⁽⁴⁾.

L'obbligazione doganale gravante sul dichiarante doganale, pertanto, ha per oggetto esclusivamente il pagamento dei dazi all'importazio-

ne, che rappresentano risorse proprie dell'Unione europea e non può certamente estendersi all'Iva all'importazione.

I giudici escludono, pertanto, la responsabilità del rappresentante indiretto relativamente all'Iva all'importazione, e alle sanzioni connesse, anche in forza 8, terzo comma, l. 25 luglio 2000, n. 213, il quale ha espressamente previsto che dell'omesso pagamento dell'Iva a fronte di dichiarazione d'intento presentata in dogana "rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata".

A supporto di tale impostazione, i giudici menzionano anche la direttiva 2006/112 del 28 novembre 2006 (Direttiva Iva) che espressamente prevede l'esclusione della solidarietà passiva per l'Iva da parte dello spedizioniere.

In particolare, l'art. 201 della direttiva 2006/112 del 28 novembre 2006 (Direttiva Iva) dispone che "All'importazione l'Iva è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitorici dallo Stato

membro d'importazione".

Inoltre, che l'art. 205 della Direttiva Iva stabilisce che "Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'Iva".

Dopo aver chiarito l'assenza di responsabilità del rappresentante indiretto relativamente all'assolvimento dell'Iva all'importazione, i giudici si soffermano sulla dichiarazione d'intento presentata in dogana dallo spedizioniere per conto dell'importatore.

E' irrilevante, secondo quanto affermato dalla Commissione, se la dichiarazione d'intento presentata in dogana sia o no corretta in quanto risulta, comunque, direttamente responsabile la parte che emesso l'atto, restando a carico dell'importatore il pagamento dell'imposta.

Il controllo che il rappresentante in dogana è tenuto a fare riguarda, infatti, solo la corrispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall'importatore.

3) Cass., sez. V, 15 ottobre 2018, nn. 25645, 25646 e 25647; Cass., sez. V, 12 ottobre 2018, nn. 25437 e 25438; Cass., sez. V, 13 luglio 2018, n. 18654; Cass., sez. V, 13 luglio 2018, n. 18652; Cass., sez. V, 6 giugno 2018, n. 14548; Cass., sez. V, 6 aprile 2018, n. 8473; Cass., sez. trib., 5 agosto 2016, n. 16509; Cass., sez. trib., 8 settembre 2015, n. 17814; Cass., sez. trib., 29 luglio 2015, n. 16109; Cass., sez. III, 9 gennaio 2013, n. 1172; Cass., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 1863; Cass., 7 settembre 2012, n. 34256; Cass., sez. III, 4 aprile 2010, n. 16860; Cass., sez. trib., 8 ottobre 2001, n. 12333; Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland Scarl; 29 luglio 2010, C-248/09, Pakora Pluss; 2 giugno 2016, C-226-228/14, Eurogate; 17 maggio 2001, C-322/99 e C-323/99; 25 febbraio 1988, C-299/86, Drexli; 5 maggio 1982, C-15/81.

4) Cass., sez. V, 5 agosto 2016, n. 16459.

Il rappresentante indiretto, pur in un'ottica accorta, non ha la possibilità di svolgere ulteriori indagini circa la veridicità della dichiarazione, in quanto ovviamente non dispone degli stessi poteri e degli stessi strumenti di accertamento che ha l'Agenzia delle entrate per rilevare le frodi Iva.

Oltretutto, la veridicità della dichiarazione d'intento non è un dato attinente alla merce presentata in Dogana, né un

elemento richiesto per l'applicazione della tariffa o per la liquidazione dei diritti doganali, bensì attiene esclusivamente alle condizioni soggettive dell'importatore in relazione al plafond Iva maturato nell'anno precedente (art. 8, lett. c, d.p.r. 633 del 1972) e lo dichiara sotto la propria responsabilità⁽⁵⁾.

La giurisprudenza ha riconosciuto che il rappresentante indiretto non può essere chia-

mato a rispondere, solidalmente con l'importatore, del pagamento di una maggior Iva all'importazione quando esibisce, per conto dell'importatore, una dichiarazione d'intento sostanzialmente erronea, giacché la responsabilità per quanto attestato nella dichiarazione d'intento ricade esclusivamente sul sottoscrittore di tale documento⁽⁶⁾.

Sara Armella
Francesca Sergi

5) Cass., sez. trib., 12 luglio 2005, n. 14678.

6) Comm. trib. prov. Milano, sez. XLIV, 15 maggio 2014, n. 4437.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI!!!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

Sede: 41012 CARPI - via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 - Fax 059 657 044 - Email: info@assocad.it